

**RITENUTO** di adottare, per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

<b>IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>6,00 ‰</b>
<b>alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	<b>5,00 ‰</b>
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00‰</b>
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00‰</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,00‰</b>
<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b> (non esenti)	<b>8,60‰</b>